PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 126 'Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione'

Avviso pubblico collegato all'eccesso di neve del periodo 31 gennaio – 20 febbraio 2012 nelle province di Forlì-Cesena e Rimini

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo di Misura la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale per la Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione".

Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura e svolge contestualmente funzione di avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto in relazione ai danni subiti per effetto dell'eccesso di neve del periodo 31 gennaio 2012 / 20 febbraio 2012 che ha interessato parte dei territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini, come meglio precisati al successivo punto 6.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna (versione 7) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 (di seguito P.S.R.), come modificato nella formulazione da ultimo approvata dalla Commissione europea con comunicazione CM/II(2012)1046658 del 20 luglio 2012 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1144 del 30 luglio 2012;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna (versione 8) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1395 del 27 settembre 2012, attualmente al vaglio dei Servizi della Commissione Europea;
- Titolo IV, Capo I, art. 20, lettera b), vi) del Reg. (CE) del Consiglio n.1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005, Allegato 2, par. 5.3.1.2.6;
- Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo;
- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01);
- D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003 n. 38" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 18 gennaio 2012 "Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo 2012";
- D.M. 4 luglio 2012 "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Forlì-Cesena e Rimini".

2. Obiettivi della Misura 126

La Misura mira a favorire la ripresa e la stabilità reddituale e occupazionale del settore agricolo a seguito del verificarsi di calamità naturali e/o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, mediante il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico rappresentato dalle strutture produttive, dotazioni e scorte aziendali distrutte o danneggiate.

3. Beneficiari

Potranno beneficiare del presente avviso pubblico le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., danneggiate dalle nevicate indicate in premessa, per le quali al momento della domanda risultino verificate le seguenti condizioni:

- 3.1. siano iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata;
- 3.2. risultino regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.;
- 3.3. abbiano il potenziale produttivo aziendale danneggiato per una percentuale superiore al 30%

del totale secondo quanto previsto al successivo punto 5, in conseguenza dell'eccesso di neve relativo al periodo compreso tra il 31 gennaio 2012 e il 20 febbraio 2012;

3.4. abbiano subito il danno ed intendano dar luogo al ripristino nelle aree territoriali indicate nell'Allegato A al presente avviso.

Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

4. Condizioni di ammissibilità ed eleggibilità delle spese

Gli interventi saranno attuati in conformità agli Orientamenti Comunitari in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, come definiti al punto V.B.3.

Il presente avviso è volto a ripristinare il potenziale produttivo aziendale preesistente al momento dell'evento atmosferico straordinario di cui al DM del 4 luglio 2012 che risulti danneggiato o distrutto per effetto dello stesso.

Sono eleggibili le spese per il ripristino sostenute successivamente alla data del 31 gennaio 2012.

5. Verifica dell'entità del potenziale produttivo aziendale danneggiato

Per quantificare la percentuale di potenziale produttivo danneggiato si fa riferimento al rapporto tra il "Fabbisogno di spesa per il ripristino del danno" e la "Produzione Lorda Vendibile ordinaria aziendale (PLV)" di seguito definiti.

- **Fabbisogno di spesa per il ripristino del danno**: è calcolato come sommatoria delle spese previste per gli interventi che il beneficiario potrebbe realizzare nell'ambito delle tipologie di spesa ammissibili dal DLgs. 102/2004;
- Produzione Lorda Vendibile ordinaria aziendale (PLV): il calcolo della PLV aziendale potrà essere effettuato sulla base del riparto colturale/consistenza patrimonio zootecnico effettivi nell'anno 2012 e relativi alle particelle costituenti l'azienda agricola al momento dell'avversità, anche avvalendosi di valori di tipo statistico. Tali valori sono stati definiti e formalizzati dalle Amministrazioni provinciali sulla base dei dati storici disponibili nelle tabelle, allegate rispettivamente alla determinazione dirigenziale n. 2136 del 2 ottobre 2012 per la provincia di Forlì-Cesena e n. 248 del 5 ottobre 2012 per la provincia di Rimini, riportanti i valori unitari medi della PLV ordinariamente riscontrabile per le colture/allevamenti zootecnici praticati sul territorio di riferimento, per quanto concerne prezzi e rese medi dell'ultimo triennio.

In alternativa, o comunque <u>nella indisponibilità di specifici dati statistici tabellari provinciali per talune fattispecie di coltura o allevamento</u>, i beneficiari potranno fare riferimento:

- a) ai valori medi di Produzione Lorda Vendibile (PLV) <u>aziendale</u> della coltura/allevamento riferiti al triennio precedente all'evento o ai 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la PLV più elevata e quello con la PLV più bassa;
- b) ai valori medi di Produzione Lorda Vendibile (PLV) <u>aziendale</u> della coltura/allevamento riferiti agli anni disponibili qualora non sia possibile il calcolo di cui alla precedente lettera a) (per aziende di recente costituzione).

In ogni caso, qualora il beneficiario, per il calcolo della PLV di una o più colture/allevamenti, ricorra a dati medi storici <u>aziendali</u>, tali valori devono trovare <u>riscontro nei dati contabili - fiscali</u> effettivi riferiti ai medesimi esercizi considerati nei calcoli e dovrà essere allegata alla domanda la dimostrazione del calcolo.

Si precisa che concorrono alla formazione della PLV ordinaria aziendale sia le produzioni vegetali che quelle zootecniche. Conseguentemente le produzioni vegetali reimpiegate negli allevamenti non contribuiscono alla formazione della PLV vegetale.

Per accedere all'aiuto, dovrà essere verificata la seguente condizione:

Fabbisogno di spesa per il ripristino del danno (€) > 0,30 PLV (€)

Per coloro che hanno anche presentato domanda di sostegno ai sensi del D.Lgs. 102/2004, i valori di PLV ordinaria aziendale già indicati a tal fine saranno utilizzati anche per la domanda presentata a valere sul presente avviso; in questo caso gli eventuali documenti dimostrativi del calcolo di valori contabili aziendali, se già allegati alla precedente domanda, non dovranno essere nuovamente allegati. Resta inteso che, qualora dovessero intervenire modificazioni ai dati già inseriti nella domanda presentata ai sensi del D.Lgs. 102/2004, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate anche all'Ente competente per l'attuazione del presente avviso pubblico al fine di allineare adeguatamente i dati.

6. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile nell'ambito delle aree territoriali delle province di Forlì-Cesena e Rimini indicate nell'Allegato A al presente avviso.

7. Entità degli aiuti

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile determinata sulla base del danno accertato, relativo alle tipologie di investimento specificate al successivo punto 8. L'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale del 50%.

Non risultano ammissibili sulla presente Misura gli investimenti già oggetto di assicurazione agevolata o di contribuzione in conto capitale ai sensi del D.Lgs. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 4 luglio 2012.

Ciascuna impresa può presentare un'unica domanda, per la quale è fissato un limite minimo di spesa ammissibile pari a 20.000 Euro, mentre la spesa massima ammissibile è pari a 100.000 Euro.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità o di rendicontazione, inferiore al valore minimo sopraindicato.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori al suddetto importo. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto del suddetto limite massimo di spesa.

Qualora le spese di ripristino complessivamente superino il valore massimo di spesa finanziabile, è data facoltà di richiedere l'aiuto solo su alcuni degli investimenti, a condizione che venga salvaguardata la funzionalità del Piano degli Investimenti (PI) presentato.

Il contributo riconosciuto ai sensi della presente Misura è cumulabile con altre forme di sostegno pubblico, erogabili ai sensi di norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché con eventuali indennizzi assicurativi non agevolati fino alla concorrenza del limite del 100% rispetto alla spesa ammissibile.

Qualora l'importo di spesa ammissibile del PI risulti superiore al massimale di 100.000 Euro, il contributo di cui al presente avviso, fermo restando il limite massimo di 50.000 Euro, potrà concorrere con l'indennizzo assicurativo e con le altre predette forme di sostegno pubbliche nel limite del 100 % dell'importo ammissibile del PI.

A tal fine l'impresa è tenuta a fornire alla pubblica amministrazione tutte le informazioni necessarie a valutare la corretta quantificazione dell'aiuto e ad evitare il rischio di sovracompensazione.

8. Spese ammissibili

Il Piano degli Investimenti (PI) potrà ricomprendere le seguenti tipologie di spesa:

- 8.1. Ripristino/ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte, inclusi gli impianti frutticoli, olivicoli e vigneti. A tal fine si precisa che sono esclusi gli interventi sulle strutture agrituristiche, nonché su quelle finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili con dimensione produttiva tale per cui la loro capacità produttiva superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. In caso di ricostruzione di una struttura, la superficie massima riconosciuta è quella destinata all'attività produttiva al momento dell'evento, ferma restando la possibilità di ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti.
- 8.2. Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi. In caso di sostituzione dei beni danneggiati/distrutti, i nuovi beni dovranno possedere caratteristiche analoghe in relazione alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del + 10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata es. potenza nel caso di trattrici, etc.) o eventualmente inferiori. Nel caso di ripristino le spese dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.
- 8.3. Ripristino del potenziale produttivo rappresentato dalle scorte vive e dai prodotti di scorta.
- 8.4. Spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell'importo ammissibile di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2 e 8.3, calcolate nel rispetto di quanto previsto nel Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura. Nella percentuale ammessa possono rientrare anche le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. (CE) n. 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010.

9. Spese non ammissibili

Non risultano ammissibili le spese riconducibili alle seguenti categorie:

- a) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura superiore al 10% e comunque che non siano state calcolate nel rispetto di quanto previsto nel Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura.
- b) manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
- c) costruzione, manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso abitativo, incluse le abitazioni destinate al personale aziendale, nonché i fabbricati adibiti ad agriturismo;
- d) investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili con dimensione produttiva tale da superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola;
- e) ripristino di impianti olivicoli con superficie accorpata inferiore ad ha 0,50 e meno di 100 piante di olivo in produzione;
- f) ripristino delle strutture (impianti di produzioni arboree e arbustive, reti antigrandine, serre, ombrai, impianti antibrina, etc.) coperte da assicurazione agevolata a valere sul D.Lgs. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che tale esclusione non opera nei confronti di beni potenzialmente oggetto di assicurazione agevolata, ma non effettivamente assicurati al momento dell'evento calamitoso;
- g) acquisto di materiale usato;
- h) investimenti non riconducibili al ripristino del potenziale produttivo aziendale esistente al momento della calamità naturale e/o avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale.

10. Indennizzi assicurativi

In presenza di copertura assicurativa non agevolata, il contributo di cui al precedente punto 7. è

riconosciuto sulla differenza tra i complessivi costi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previsto dal precedente punto 8., e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di Compagnie di assicurazioni; in tal caso il contributo può raggiungere anche il 100% della spesa ammissibile, fermo restando quanto specificato al precedente punto 7.

Il richiedente il contributo si farà rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni la copia della polizza in essere al momento dell'evento ed un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi: descrizione dell'evento che ha causato i danni, data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo, tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati, ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene, indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

La documentazione di cui al precedente capoverso deve essere allegata, ove già disponibile, alla domanda di contributo o trasmessa all'Ente competente non appena disponibile e comunque non oltre il termine di presentazione delle domande.

11. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per gli interventi di cui al presente bando ammontano ad Euro 4.700.000,00.

12. Strumenti e procedure di attuazione

12.1. Presentazione delle domande

Le domande di aiuto devono essere presentate all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dirigenziale AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA.

La competenza territoriale dell'Amministrazione è determinata in base alla prevalente ubicazione dell'intervento.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate a decorrere dal 28 novembre 2012 al 29 marzo 2013. Le domande presentate oltre il termine stabilito saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente avviso.

12.2. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- Relazione tecnica da cui risulti la coerenza degli acquisti/interventi previsti, corrispondenti ai
 beni danneggiati/distrutti descritti dalla perizia di cui al successivo punto 12.3, con
 indicazione anche degli interventi richiesti a finanziamento o già finanziati ai sensi del D.Lgs.
 n. 102/2004, qualora correlati a quelli oggetto di domanda di aiuto ai sensi del presente avviso
 pubblico;
- Perizia, redatta da professionista abilitato, coerente con quanto previsto al successivo punto 12.3;
- NEL CASO DI ACQUISTI O RIPRISTINI EFFETTUATI ANTERIORMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: fatture d'acquisto o di ripristino relative ai beni oggetto del piano di ripristino del potenziale produttivo aziendale, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto disposto al successivo punto 12.7 lettera b) e, ove disponibili, dai preventivi in analogia a quanto disposto per il caso di acquisti/ripristini da effettuare;
- NEL CASO DI ACQUISTI O RIPRISTINI DA EFFETTUARE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: tre preventivi di spesa per l'acquisto/riparazione di dotazioni e relativo quadro di raffronto. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal beneficiario e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, circa l'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile e nel caso di acquisizioni di beni a completamento di forniture preesistenti;

- copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- computo metrico estimativo delle opere edili. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale in vigore;
- computo metrico estimativo per le opere di miglioramento fondiario redatto conformemente al Prezzario regionale in vigore;
- disegni progettuali ed eventuali layout;
- autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto: dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con esplicazione degli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento - incluso il protocollo - Pubblica Amministrazione che lo ha rilasciato);
- per tipologie di intervento che necessitano di Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a DIA/SCIA.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

12.3. Perizia

Le perizie, redatte da tecnici abilitati, devono contenere la descrizione dettagliata dei beni immobili/ mobili strumentali/ scorte distrutte e/o danneggiate, la loro ubicazione ed il loro valore economico al momento dell'evento, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, la stima del costo relativo al ripristino o al riacquisto, ovvero la quantificazione del danno subito.

Le perizie devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva.

Nel caso di beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, danneggiati o distrutti dall'evento, la valutazione del danno deve basarsi sul costo di sostituzione con altro bene, coerentemente a quanto già precisato al precedente punto 8.

Con riferimento alle scorte vive ed ai prodotti di scorta danneggiati o distrutti il professionista incaricato dovrà:

- accertare la quantità dei beni in magazzino o la consistenza zootecnica al momento dell'evento:
- stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende il costo di sostituzione, secondo i criteri indicati al successivo punto 12.9-"Congruità della spesa".

12.4. Istruttoria delle domande

Ciascuna Amministrazione provinciale provvederà ad individuare, dandone idonea

pubblicizzazione, il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti.

L'Amministrazione provinciale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

L'Amministrazione procedente dovrà inoltre verificare che il valore della PLV indicato in domanda di aiuto corrisponda a quello preso a riferimento ai fini istruttori per la domanda presentata ai sensi del D.Lgs n.102 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto previsto al punto 5.

Per la valutazione della congruità del valore degli investimenti proposti in assenza di preventivi sarà istituito dal Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie uno specifico nucleo tecnico di valutazione, presieduto da un collaboratore del Servizio Aiuti alle imprese e composto da 2 funzionari esperti della materia, segnalati dalle Amministrazioni provinciali interessate.

A conclusione dell'attività istruttoria e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico, le Amministrazioni provinciali assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione delle eventuali priorità e precedenze. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta alle medesime Amministrazioni l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro il 1° luglio 2013 a trasmettere al Servizio Aiuti alle imprese i suddetti atti.

12.5. Graduatoria e relativi criteri di priorità

Il Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia – Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto pervenuti dalle Amministrazioni provinciali, provvederà ad approvare la graduatoria di merito regionale.

La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità, operanti in ordine decrescente e tra loro subordinati:

- 12.5.1. Aziende zootecniche in zona collinare e montana
- 12.5.2. Altre aziende agricole zootecniche;
- 12.5.3. Altre aziende agricole collocate in zona collinare e montana;

nell'ambito di tali criteri di priorità opereranno in subordine i seguenti criteri di precedenza/preferenza:

- 12.5.4. Imprese con giovane;
- 12.5.5. Entità del danno (valore % di danno, in ordine decrescente)

Ai fini del criterio di cui al punto 12.5.1. si considerano

- "zootecniche": le aziende per le quali le produzioni zootecniche concorrono alla formazione della PLV in misura prevalente (>50%);
- "ubicate in zona collinare o montana": le aziende per le quali il centro aziendale ed almeno il 50 % della SAU ricadono in zona collinare o montana (quota superiore a 100 m s.l.m.).

Ai fini del criterio di cui al punto 12.5.4., si considera "impresa con giovane" l'impresa in cui almeno un titolare/contitolare (o amministratore nel caso di società di capitale) sia di età inferiore a 40 anni al momento dell'evento.

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

Qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso, purché superiori al 50% del contributo teoricamente concedibile, sarà data facoltà all'impresa di accettare il contributo in misura ridotta, fermo restando l'obbligo di realizzare completamente il piano di investimenti previsto. In caso di rifiuto del contributo ridotto, si potrà procedere ad ulteriore scorrimento secondo la medesima procedura.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'approvazione della graduatoria unica regionale entro l'8 luglio 2013 e comunicherà formalmente alle singole Amministrazioni i nominativi collocati in posizione utile al finanziamento, per i quali le Amministrazioni dovranno procedere alla concessione del contributo spettante, comunicando nel contempo eventuali prescrizioni relative alla effettuazione degli interventi previsti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunisticovenatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna, Dott. Marco Calmistro.

12.6. Tempistica di realizzazione degli investimenti, eventuali proroghe e presentazione domanda di pagamento

Gli interventi dovranno essere realizzati, di norma, entro 8 mesi dalla data di concessione del contributo nel caso siano relativi al solo acquisto/ripristino di macchinari/ attrezzature standard, entro 12 mesi negli altri casi.

Qualora il progetto comprenda impianti da installare in strutture oggetto di interventi finanziati ai sensi dei provvedimenti conseguenti al D.Lgs. n. 102/2004 ed al D.M. del 4 luglio 2012, il termine di realizzazione degli investimenti finanziati sul presente avviso pubblico dovrà risultare coerente alla tempistica già in essere fermo restando che, in ogni caso, il termine risultante non potrà essere successivo al 30 giugno 2015, pena la decadenza dall'aiuto.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori/realizzazione degli investimenti, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Amministrazione provinciale potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga almeno entro 30 giorni prima della data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata e a condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre i 180 giorni successivi al termine originariamente fissato, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso i termini di presentazione della domanda di pagamento decorrono dalla nuova data di fine lavori secondo le stesse tempistiche e modalità sopra definite per le domande senza istanza di proroga.

12.7. Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 12.6 utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA e le relative procedure di presentazione previste, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale di realizzazione degli investimenti;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti), ove non presentate contestualmente alla domanda di aiuto;
- c) ove ne ricorra il caso: dichiarazione sostitutiva a firma del beneficiario riportante gli estremi della domanda di DIA/SCIA presentata in Comune, ove non già presentata contestualmente alla domanda di aiuto;
- di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante contenente gli elementi indispensabili per il reperimento del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'opera (indicazione dell'Amministrazione che lo ha rilasciato ed estremi del documento, incluso il protocollo) o dichiarazione del progettista che attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune.

per le opere in cemento:

- e) collaudo statico;
- f) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della domanda di pagamento, di norma, l'Amministrazione provinciale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulle stesse viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti;
- che tutti gli investimenti siano stati regolarmente attuati.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

12.8. Varianti

E' ammessa un'unica richiesta di variante da parte del beneficiario.

Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. L'Ente competente potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla quantificazione e concessione del premio. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.

12.9. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa in caso di **strutture** si fa riferimento al Computo metrico estimativo redatto sulla base del "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura" approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione.

Gli oneri diretti alla **riparazione delle dotazioni aziendali** tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli, componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzari ufficiali) non possono in ogni caso eccedere il 70 % del valore a nuovo del bene; a tal fine il beneficiario dovrà allegare alla domanda una specifica dichiarazione redatta da tecnico qualificato, attestante la convenienza economica della riparazione, ove non desumibile direttamente dalla perizia.

I danni per il **bestiame deceduto** vanno computati sulla base dei bollettini ISMEA secondo le modalità attualmente applicate per gli abbattimenti sanitari di cui alla legge 2 giugno 1988 n. 218 e al DM 23 maggio 2003, integrati da ulteriore indennizzo spettante alle aziende per la distruzione di animali di elevato valore genetico (punti RANK). In tal caso per ogni capo distrutto di bovini di razza frisona italiana di alto valore genetico l'addizionale al valore medio di mercato degli animali iscritti ai libri genealogici riportati in ISMEA è calcolato come di seguito specificato:

al prezzo ISMEA (rank= 50) dovrà essere sommato

- Vacche in lattazione = euro 42,00 (IVA esclusa) per ogni punto Rank da 51 a 99
- Vitelle, manze, manzette = euro 14,00 (IVA esclusa) per ogni punto Rank da 51 a 99.

Nel caso di **acquisti** di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità. È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità - riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per gli acquisti effettuati in via d'urgenza prima della approvazione del presente bando, potrà essere accettato un numero di preventivi inferiore a tre unitamente alla dichiarazione del tecnico qualificato attestante la caratteristica d'urgenza e la congruità del prezzo.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per il ripristino di **prodotti di scorta**, si potrà fare riferimento ai mercuriali delle locali CCIAA, ai listini di altre borse merci o più in generale a listini ufficiali ove disponibili.

Si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

Resta fermo che le spese sostenute, anche nell'ipotesi di ricorso a manodopera aziendale volontaria, dovranno comunque essere superiori al contributo pubblico. Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Dovrà inoltre essere verificata la condizione che il contributo pubblico totale risulti inferiore o

uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ammesso a operazione ultimata ed il costo delle prestazioni in natura, ovvero

Spesa effettiva beneficiario > contributo pubblico

12.10. Anticipi

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, fino al 50% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

E' altresì data facoltà al beneficiario, nelle more del perfezionamento del procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità di cui al precedente punto 12.7 lettera d), che subisca ritardi per cause non imputabili ad inerzia dello stesso, di richiedere la liquidazione anticipata del contributo spettante. Anche tale forma di erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria rispondente alle medesime caratteristiche sopra descritte.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completa della conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (http://agrea.regione.emilia-romagna.it).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L' Amministrazione cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

13. Controlli

Le Amministrazioni competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Prima dell'adozione degli atti di concessione saranno effettuati dalle Amministrazioni provinciali i controlli afferenti i requisiti di ammissibilità/priorità e le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nella documentazione a supporto, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 65/2011 art. 24 paragrafo 2.

Tutti i controlli sulle domande di pagamento verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedimentali approvati da AGREA medesima.

In particolare i soggetti delegati da AGREA, effettueranno, prima dell'autorizzazione al pagamento, i seguenti controlli:

- a) Controlli "amministrativi" su tutte le domande di pagamento, conformemente a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 65/2011 art. 24 paragrafi 3, 4, 5, 6;
- b) Controlli "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n. 65/2011.

Dopo l'esecuzione del pagamento e per tutta la durata del periodo vincolativo, i soggetti delegati da AGREA effettueranno

c) Controlli "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti, secondo quanto prescritto dall'art. 29 del Reg. (UE) n. 65/2011.

Per quanto attiene al rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 58, comma 3, e dall'allegato VI paragrafo 2.2 del Reg. (CE) n. 1974/2006, le cui fattispecie sono disciplinate dalla

deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010, i controlli saranno effettuati come indicato nelle procedure di AGREA.

In caso di esito non positivo dei controlli si applicherà quanto previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima vigenti per la Misura 121 - limitatamente al rispetto del vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo - nonché dalla citata deliberazione n. 1077/2010 per la violazione degli obblighi informativi.

14. Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate oggetto di contributo sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

15. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

16. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

17. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Aree delimitate Allegato A

ECCESSO DI NEVE DAL 31 GENNAIO 2012 AL 20 FEBBRAIO 2012 Riconosciuto eccezionale con D.M. del 4 luglio 2012

Territori delimitati con deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 14 maggio 2012

1. PROVINCIA DI FORLI'- CESENA

Comune di Bertinoro – fogli di mappa nn.: 1-4-7-15-17-19-25-27-31-32-34-36-37-38-39-40-41-44-45-48-50-51-53-54-57-58-60-61-62-63-64-67-68-69-73-74;

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – fogli di mappa nn.: 5-17-19-23-25-26-27-36-38-40;

Comune di Cesena – fogli di mappa nn.:

 $\begin{array}{c} \text{Sez. A: } 4-5-6-8-9-13-14-16-17-18-19-20-21-22-27-31-32-33-40-42-44-46-47-48-50-51-52-54-55-56-59-62-63-64-66-67-68-69-70-71-72-73-74-76-78-79-80-81-82-83-85-87-88-89-90-91-92-95-97-101-103-104-105-106-108-111-112-115-117-119-131-132-134-138-140-143-144-145-146-147-151-152-153-154-158-159-160-161-162-163-164-166-168-169-171-172-177-178-180-182-183-184-186-187-188-189-190-193-195-196-199-200-201-205-206-209-210-211-212-213-214-216-217-220-222-223-224-226-227-229-231-232-233-234-236-237-238-241-242-243-244-250-251-255-258-259-261-262-263-264-266-271-272-276-278-279-281; \end{array}$

Sez. B: 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14;

Comune di Cesenatico – fogli di mappa nn.: 10 - 25 - 26 - 36 - 43 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54;

Comune di Forlì – fogli di mappa nn.: 3-5-6-7-14-16-21-24-33-42-44-53-54-55-60-61-66-70-74-75-76-79-80-82-88-89-99-103-104-106-109-113-115-117-118-125-135-136-156-161-171-172-174-189-193-199-206-209-212-213-222-231-239-241-252-253-254-256-259-260-262-264-266-271-275-277-280-282-285-288-290-295;

Comune di Forlimpopoli – fogli di mappa nn.: 1-5-6-7-11-25-28;

Comune di Gambettola – fogli di mappa nn.: 2-4-11-12-14;

Comune di Gatteo – fogli di mappa nn.: 7 - 8 - 11;

Comune di Longiano – fogli di mappa nn.: 2-7-11-14-15-16-17-18-19-22-23-25-26-27-28;

Comune di Montiano – fogli di mappa nn.: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11;

Comune di San Mauro Pascoli – fogli di mappa nn.: 12 – 17;

Comune di Savignano sul Rubicone – fogli di mappa nn.: 4-7-8-10-20-24-25-26.

Comune di Bagno di Romagna – fogli di mappa nn.: 4 - 16 - 18 - 53 - 58 - 61 - 74 - 76 - 77 - 84 - 91 - 95 - 96 - 116;

Comune di Borghi – intero territorio comunale;

Comune di Mercato Saraceno – fogli di mappa nn.: 2-4-6-9-12-17-19-21-23-26-27-30-31-35-38-39-41-45-48-49-50-52-55-59-60-62-63-67-72-75-77-79-81-88-93-96-99-101-102-104-107-110-112-114;

Comune di Roncofreddo – intero territorio comunale;

Comune di Sarsina – fogli di mappa nn.: Sez. A: 4-6-18-20-32-33-34-35-39-43-44-49-55-63;

Sez. B: 6 - 11 - 14 - 17 - 18;

Comune di Sogliano al Rubicone – intero territorio comunale;

Comune di Verghereto – fogli di mappa nn.: 7 – 8 – 18 – 22 – 28 – 29 – 41 – 52.

Comune di Civitella di Romagna – fogli di mappa nn.: 19 - 28 - 51 - 53 - 54 - 69 - 76 - 78 - 89 - 92 - 97 - 104 - 106 - 135 - 136 - 140 - 142 - 162 - 165;

Comune di Galeata – fogli di mappa nn.: Sez. A: 1; Sez. B: 19; Sez. C: 1;

Comune di Meldola – fogli di mappa nn.: 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 29 - 30 - 31 - 38 - 39 - 40 - 44 - 46 - 47 - 54 - 56 - 60 - 65 - 67 - 71 - 73 - 80 - 82 - 87 - 88 - 91;

Comune di Predappio – fogli di mappa nn.: 2 - 13 - 21 - 26 - 27 - 28 - 29 - 33 - 34 - 37 - 40 - 45 - 46 - 50 - 51 - 53 - 60 - 61 - 68 - 86 - 96;

Comune di Premilcuore – fogli di mappa nn.: 88 – 104;

Comune di Santa Sofia – fogli di mappa nn.: Sez. A: 29 - 46 - 47 - 48 - 49;

Sez. B: 45.

Comune di Dovadola – fogli di mappa nn.: 12 – 18;

Comune di Rocca San Casciano – fogli di mappa nn.: 1 - 32 - 44;

Comune di Tredozio – fogli di mappa nn.: 1 - 17;

Comune di Modigliana – foglio di mappa n. 80.

2. PROVINCIA DI RIMINI

Comune di Coriano – fogli di mappa nn.: 1-4-6-7-8-11-12-14-15-16-18-21-22-23-25-26-27-28-32-33-34-36-37-38-39-41-42-43-44-47-48;

Comune di Gemmano – intero territorio comunale;

Comune di Mondaino – intero territorio comunale;

Comune di Monte Colombo – intero territorio comunale;

Comune di Montefiore Conca – intero territorio comunale;

Comune di Montegridolfo – intero territorio comunale;

Comune di Montescudo – fogli di mappa nn.: 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21;

Comune di Rimini – fogli di mappa nn.: 69 - 76 - 77 - 89 - 94 - 105 - 113 - 115 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 146 - 147 - 153 - 154 - 155 - 156 - 158 - 161 - 164 - 166 - 177 - 180 - 181 - 184;

Comune di Saludecio – intero territorio comunale;

Comune di San Clemente – fogli di mappa nn.: 5-7-9-10-11-12-20.

Comune di Poggio Berni – fogli di mappa nn.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13;

Comune di Santarcangelo – fogli di mappa nn.: 8 - 13 - 14 - 16 - 18 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 32 - 33 - 34 - 47 - 49 - 51 - 52 - 54;

Comune di Torriana – intero territorio comunale;

Comune di Verucchio – fogli di mappa nn.: 1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30.

Comune di Casteldelci – intero territorio comunale;

Comune di Maiolo – intero territorio comunale;

Comune di Novafeltria – intero territorio comunale;

Comune di Pennabilli – intero territorio comunale;

Comune di San Leo – intero territorio comunale;

Comune di Sant'Agata Feltria – intero territorio comunale;

Comune di Talamello – intero territorio comunale.